

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
su alcune domande di grazia

(del 20 aprile 1953)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

In ossequio all'art. 8 cpv. 1 della legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945, ci preghiamo trasmettervi sei domande di grazia con l'incarto completo e i nostri preavvisi.

1. BARLOGGIO Luigi, Riazzino al quale con risoluzione 24 aprile 1952 del Dipartimento dell'agricoltura fu inflitta una multa di Fr. 80,— per aver egli cacciato uccelli con carabina Flobert in tempo di divieto e con l'aggravante del rifiuto all'ordine di consegna dell'arma proibita. Multa confermata con risoluzione 25 luglio 1952 n. 3445 del Consiglio di Stato cui il Barloggio si era aggravato contro la contravvenzione inflittagli.

Con istanza di grazia 16 agosto 1952 il Barloggio chiede il condono della multa, affermando che la stessa gli fu inflitta ingiustamente non essendosi egli reso colpevole della contravvenzione imputatagli.

Fondandosi sull'art. 28, II cpv., della legge 29 maggio 1941 di procedura per le contravvenzioni, l'Ufficio del contenzioso del Consiglio di Stato propone un progetto di decisione al Potere esecutivo invece che a quello legislativo. Recita infatti l'art. 28, II cpv. della citata legge: «Solo il Consiglio di Stato e se eccezionali circostanze lo giustificano può condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato». Con risoluzione 10 febbraio 1953 l'istanza di condono anzidetta fu così nuovamente respinta dal Consiglio di Stato. A tale decisione si oppone il Barloggio facendo segnatamente rilevare che la domanda di grazia venne da lui indirizzata al Gran Consiglio, al quale, conformemente alla legge 5 novembre 1945, compete l'esercizio del diritto di grazia.

Non volendo addentrarci in questa sede nell'esame della procedura che sulla base di disposti legislativi evidentemente contrastanti dovrebbe essere seguita, ci preghiamo trasmettervi senza altri commenti a questo proposito la domanda in atti con il nostro preavviso.

I motivi adottati dall'istante non possono essere tenuti in considerazione perchè contraddetti dalle risultanze di causa. L'agente denunciante è esplicito nell'affermare di aver visto con i propri occhi il Barloggio sparare con la carabina Flobert contro gli uccelli. E' pacifico in dottrina e in giurisprudenza che i rapporti dei pubblici funzionari fanno piena prova dei fatti e delle constatazioni seguiti alla loro presenza fin che non ne sia dimostrata la fallacia del contenuto. A far ciò non bastano le semplici unilaterali dichiarazioni in contrario senso fatte dal denunciato. Quest'ultimo, inoltre, celibe e al beneficio di un reddito del lavoro sufficiente per far fronte, senza che da ciò derivi durezza eccessiva, al pagamento della multa inflittagli, non appare nè oggettivamente nè soggettivamente meritevole di un particolare atto di clemenza che, nel caso particolare, non risulterebbe giustificato da quei motivi di carattere veramente eccezionale che, soli, possono indurre a far beneficiare il colpevole di una tanto straordinaria misura quale è la concessione parziale o totale della grazia.

Per questi motivi riteniamo di preavvisare negativamente l'istanza in esame.

2. BERNASCONI Bruno, Chiasso, condannato dalle Assise pretoriali in Mendrisio al pagamento di tre multe, rispettivamente di Fr. 210.816,—, 13.262,90

e Fr. 4.050,—, successivamente commutate in arresti, essendo risultato egli implicato in complesse vicende doganali relative a contrabbando di diamanti e di sigarette per importi considerevolissimi.

Con domanda di grazia del 18 gennaio 1952 il Bernasconi chiede il condono della pena di tre mesi di arresto in cui le multe furono commutate. Lamenta l'istante di non essere stato citato in sede di commutazione delle multe in arresti, di guisa che gli è stato impossibile difendersi o proporre, come era sua intenzione, versamenti mensili di Fr. 100,—. D'altra parte nei suoi confronti si sarebbe inspiegabilmente proceduto alla commutazione della pena senza prima tentare l'incasso forzato; ciò che starebbe a dimostrare la volontà dell'Autorità di infierire contro di lui. Del resto per il reato che ha portato alla condanna di una multa di Fr. 210.816,— la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio gli avrebbe già inflitto un anno di detenzione. Iniqua sarebbe pertanto la multa. Tante irregolarità, secondo il Bernasconi, renderebbero più che giustificato un atto di clemenza.

I motivi fatti valere dall'istante sfuggono evidentemente all'indagine di questo Gran Consiglio che, quale Autorità di grazia, non ha veste alcuna per sindacare l'operato delle Autorità giudicanti. Ci sia consentito tuttavia di rilevare, per maggiore tranquillità della Sovrana Rappresentanza, che le lamentate irregolarità sono del tutto inesistenti. Regolari sono state infatti le citazioni, così come la commutazione della multa in arresti senza preventiva discussione, essendo il debitore persona notoriamente insolubile. Inoltre, mentre la multa di Fr. 210.816,— si riferisce a reato doganale, la condanna inflitta al Bernasconi dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ad un anno di detenzione si riferisce a falsificazione di marche ufficiali e a reato di corruzione attiva: non vi è quindi nessuna doppia condanna per i medesimi fatti.

Scartate tutte queste eccezioni e ricondotta l'istanza nel campo di applicazione della legge sull'esercizio del diritto di grazia, è interessante constatare che il Bernasconi non ha saputo far valere un solo motivo che possa farlo apparire degno di clemenza. Nessuna volontà di redenzione traspare dall'istanza, non una parola di pentimento o di rammarico per la tragica fine dell'impiegato da lui corrotto, il quale, vistosi scoperto, ha preferito la morte al disonore. Dagli atti non emerge alcun elemento che possa far ritenere che un atto di clemenza sia di natura da trattenerne l'istante da nuove illecite operazioni. Il Bernasconi è noto come individuo senza scrupoli, non meritevole certo di un trattamento di favore. Per queste ragioni riteniamo di preavvisare negativamente la domanda di grazia.

3. BOSSI Aurelio, Mendrisio, riconosciuto colpevole di omicidio colposo provocato con investimento automobilistico e condannato, con sentenza 10 ottobre 1952 delle Assise correzionali di Mendrisio, alla pena di due mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, e ad una multa di Fr. 1.000,—.

Con istanza 11 novembre 1952 il Bossi chiede di essere graziato dal pagamento della multa di Fr. 1.000,—, da lui considerata onere troppo gravoso perchè esso verrebbe dopo altri che già hanno economicamente prostrato la famiglia del richiedente. In particolare il Bossi accenna al forte choc nervoso che l'ha tenuto inattivo per alcune settimane, al pregiudizio pecuniario derivatogli dal fatto che per quasi un anno intero egli non ha potuto disporre di un mezzo meccanico che gli permettesse di svolgere vantaggiosamente la sua professione di ispettore di assicurazione, pregiudizio specialmente grave in considerazione dei bisogni della sua numerosa famiglia, composta della madre, della moglie e di tre figli tutti in tenera età e necessitanti di cure. L'istanza accenna ancora alle spese di riparazione dell'automezzo, alle spese processuali e di patrocinio, agli oneri derivanti al richiedente dall'essersi egli assunto di solvere i premi per una polizza d'assicurazione di Fr. 5.000,— in favore di una bambina

del defunto, e lascia intendere che la colpa, se ve ne fu una, è già stata largamente scontata anche se si facesse astrazione dalla multa.

Il presidente giudicante ha preavvisato negativamente l'istanza e identico atteggiamento ha tenuto l'onorevole Procuratore Pubblico Sottocenerino, per le seguenti considerazioni, che facciamo nostre :

« I motivi della condanna del Bossi risultano dalla sentenza, la quale fa stato e per il fatto e per il diritto. La grazia è un provvedimento eccezionale che non può essere concesso se non in circostanze di particolare gravità e l'Assemblea federale, specialmente in materia di multa, raramente l'accoglie. Nella fattispecie la proposta dell'accusa di tre mesi di detenzione è stata ridotta dalla Corte a due mesi con l'aggiunta di 1.000,— franchi di multa permessa dal Codice penale. L'infrazione della multa in aggiunta alla pena privativa della libertà è frequente per non dire costante. I casi più recenti sono i casi Speziali e Ricca, nei quali le multe inflitte superavano i Fr. 1.000,—. Se si considera che le pene detentive non superiori a un anno sono condizionalmente sospese e quindi non molto efficaci nè per l'emendamento nè per l'intimidazione ai terzi si capisce che il giudice, per raggiungere i due risultati dell'emendamento e della intimidazione, infligge anche la multa, che *deve* essere pagata perchè non può essere condizionalmente sospesa. Circa il modo di pagamento l'art. 119 stabilisce che l'Autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate fissando l'importo e la scadenza di queste secondo la condizione del condannato stesso. Non si potrebbe immaginare disposizione più liberale. Guai se dovesse prevalere la massima, « il morto giace e il vivo si dà pace ». Chi ha cagionato la morte al prossimo (nel caso concreto a un padre di famiglia), sia pure per semplice colpa, deve sottostare alle conseguenze del proprio atto e della propria omissione ».

Ci permettiamo pertanto di preavvisare negativamente l'istanza.

4. ROSSINI Mario, Vacallo, condannato dalle Assise pretoriali del Distretto di Mendrisio ad una multa di Fr. 94.300,—, commutata poi in tre mesi di arresto, per avere importato e fatto importare clandestinamente dall'Italia in Svizzera 23 kg. d'oro e di monete d'oro per un valore di Fr. 1.243.000,—.

Con istanza di grazia del 20 settembre 1952 il Rossini chiede il condono della pena, subordinatamente la sospensione della sua esecuzione sino alla fine del 1953. Nell'istanza il richiedente rileva che la commutazione della multa non fu fatta precedere, come è regola in casi del genere, da un procedimento di incasso forzato. In contrasto poi con le norme che garantiscono ad ogni imputato il diritto di difesa, la commutazione della multa in arresti sarebbe per di più avvenuta in sua assenza e a sua insaputa. La mancata convocazione gli avrebbe impedito di far valere le sue ragioni ed eccezioni, che erano tali da far respingere l'istanza in commutazione o quanto meno di sospenderne l'esecuzione. L'istante non trasalca di rilevare che anche nel criterio di determinazione dell'importo della penalità il giudice si è lasciato prendere la mano da una inconsueta severità, che contrasta singolarmente con la magnanimità e la clemenza dimostrata in circostanze analoghe. Per tutte queste considerazioni il Rossini chiede che il Gran Consiglio ripari con un atto di clemenza a tante irregolarità.

I motivi fatti valere dall'istante sfuggono evidentemente all'indagine di codesta Sovrana Rappresentanza che, quale Autorità di grazia, non ha veste per sindacare l'operato delle Autorità giudicanti. Ci sia permesso tuttavia rilevare che la Corte di cassazione del Tribunale federale, pronunciandosi su ricorso Agazzi Ugo, ha riconosciuto regolare la commutazione di una multa in

arresti, inaudita parte, non esistendo prescrizione di diritto processuale che obblighi il giudice a sentire l'imputato nella udienza di commutazione. Se ancora aggiungiamo che le dogane sono portatrici di atti di carenza di beni nei confronti dell'istante, torna chiaro che tutto il procedimento così come l'immediata commutazione della multa in arresti si sono svolti regolarmente.

Per queste ragioni ci permettiamo di preavvisare negativamente l'istanza del signor Rossini, contrabbandiere incorreggibile non certo meritevole di clemenza, come ne fanno fede le pratiche di espulsione attualmente in corso contro di lui.

5. Dott. SEMERARO Domenico, ispettore doganale, italiano, già domiciliato a Ponte Chiasso, ora a Torino, condannato, con decisione 3 maggio 1949 del Dipartimento federale delle finanze e dogane, ad una multa di Fr. 15.757,50 ridotta poi a soli Fr. 7.878,75 in sede di ricorso avanti la Corte delle Assise pretoriali del Distretto di Mendrisio, per complicità nell'infrazione dei divieti di esportazione dell'oro.

Su detto importo il suocero del Semeraro, Colonnello d'artiglieria in pensione, signor Heer di Lugano, ha versato complessivi Fr. 5.000,—; attualmente la sua situazione non gli permetterebbe però più di sobbarcarsi ulteriori oneri. L'istante chiede il condono dei rimanenti Fr. 2.878,75, somma che egli si troverebbe nell'assoluta impossibilità di estinguere, specie dopo che, per via dei provvedimenti disciplinari inflittigli dalle superiori Autorità italiane in relazione ai fatti menzionati, le sue condizioni economiche si sono vieppiù aggravate. L'istante, assillato da urgenti bisogni finanziari cui il magro stipendio di 35.000 Lire mensili non permetteva di far fronte, si prestò per favorire l'esportazione clandestina di oro dalla Svizzera all'Italia mettendo dapprima in relazione l'incettatore con l'esecutore materiale del contrabbando, indi accompagnando quest'ultimo nei viaggi di uscita nell'evidente intenzione di facilitare con la sua sola presenza l'operazione di contrabbando effettuata con l'ausilio di un autoveicolo. Per questa collaborazione egli ricevette 600.000,— Lire. Il valore complessivo dell'oro esportato illegalmente ammonta a Fr. 157.565,—.

A parere della Divisione generale delle dogane non vi sarebbe alcuna ragione di accordare un favore al Semeraro. Egli, infatti, avrebbe abusato in modo grave della sua posizione di ispettore delle dogane italiane, e conseguentemente della maggior fiducia in lui riposta, per violare le leggi svizzere e italiane unicamente allo scopo di migliorare senza fatica le sue entrate. Per contro la Direzione delle dogane del IV Circondario fa osservare che il Semeraro ha già pagato cara la sua colpa con il trasferimento disciplinare impostogli dalle sue superiori Autorità. Non si dovrebbe quindi infierire contro di lui anche perchè nel frattempo una parte cospicua della penalità è stata pagata.

Lo scrivente Consiglio fa sue queste ultime motivazioni, dopo riconosciuta l'impossibilità materiale del Semeraro di distogliere dal suo magro stipendio anche un solo centesimo per destinarlo al pagamento del residuo di multa ancora scoperto. Lo conforta in questo suo preavviso favorevole anche la considerazione che un eventuale diniego non avrebbe altro risultato che quello di tenere irragionevolmente separate ancora per molto tempo due famiglie che la solidarietà dimostrata in questo disgraziato frangente dimostra avvinte da un profondo sentimento.

6. ZOPPI Gelindo, Biasca, riconosciuto, con giudizio definitivo della nostra Corte di cassazione, coautore nell'infrazione dei divieti di entrata, di contravvenzione doganale, di sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari e dell'imposta sul lusso e condannato, per tali titoli, ad una multa di Fr. 18.225,—.

Con domanda di grazia 22 marzo 1952 l'istante chiede il condono della multa anzidetta. Una precedente istanza di grazia dello stesso Zoppi già venne respinta da codesto Gran Consiglio il 12 aprile 1950 (vedi verbali Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1949, pagg. 844, 871 e 866). Attualmente il richie-

dente fa rilevare che una commutazione della multa in arresti avrebbe conseguenze disastrose per la sua famiglia dopo che la stessa, attraverso molteplici tristi vicissitudini, è giunta finalmente a trovare una certa tranquillità con la assunzione del capo famiglia alle dipendenze del Comune di Biasca. In appoggio della sua istanza egli fa valere la sua buona condotta dal 1946 ad oggi, il pagamento di Fr. 948,50 da lui effettuato nel frattempo, nonostante la precaria situazione economica; osserva inoltre che al momento attuale un incarcerationamento significherebbe per lui un sicuro licenziamento.

Il presidente della Corte di cassazione e revisione penale ha preavvisato negativamente l'istanza.

Per contro la Direzione generale delle dogane, tenuto conto della situazione particolare del richiedente e della buona volontà da lui manifestata con il pagamento di quasi Fr. 1.000,—, propone il condono totale della pena, subordinandolo a un adeguato periodo di prova.

Tra tanta discordanza di pareri lo scrivente Consiglio propende per una soluzione intermedia, che consacrì la giusta riparazione della colpa senza peraltro costringere alla rovina e al disonore una famiglia. Per questi motivi, in parziale accoglimento dell'istanza, vi proponiamo di voler ridurre la multa ancora scoperta a Fr. 1.000,—, sottoponendo l'istante a un periodo di prova di tre anni.

Concludendo, ricapitoliamo pertanto come segue il nostro preavviso sulle domande di grazia in atti :

1. Barloggio Luigi : reiezione della domanda di grazia;
2. Bernasconi Bruno : reiezione della domanda di grazia;
3. Bossi Aurelio : reiezione della domanda di grazia;
4. Rossini Mario : reiezione della domanda di grazia;
5. Dott. Semeraro Domenico : accoglimento della domanda di grazia;
6. Zoppi Gelindo : accoglimento parziale della domanda di grazia nel senso del condono della multa sino ad un importo di Fr. 1.000,— e sottoponendo l'istante a un periodo di prova di tre anni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

